



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 21 maggio 2019

DETERMINAZIONE N. 47/ANA: CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI "RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOVEICOLI, GOMMISTA" PER L'IMPRESA "F.G.A. GARAGE SNC DI FRANCESCHINI FABIO E C." C.F. 04083340986, ISCRITTA AL REA 587116

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

precisato che l'impresa "F.G.A. Garage snc di Franceschini Fabio e C." iscritta al rea n. 58116, ha trasmesso con ComUnica in data 1 aprile 2019 con protocollo n. RI/PRA/2019/28685 la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) di "autoriparazioni meccaniche di autoveicoli, gommista";

ricordato che la s.c.i.a. è stata trasmessa contestualmente al S.u.a.p. di Coccaglio a cui è associato anche il comune di Paderno Franciacorta (BS);

rilevato che le autocertificazioni per il possesso dei requisiti tecnico-professionali e morali non sono state firmate dall'interessato e che non è stato dichiarato il requisito tecnico professionale per l'attività di gommista;

considerato che l'ufficio Formazione e abilitazioni alle imprese della Camera di commercio, competente per materia, ha rilevato che l'attività non era conformabile e quindi non c'era la necessità di procedere al contraddittorio;

ricordato che l'ufficio stesso ha comunicato tramite la "gestione notifiche" in data 12 aprile 2019 al S.u.a.p. l'endoprocedimento necessario con cui il S.u.a.p. stesso doveva invitare l'impresa a cessare l'attività;

visto il provvedimento del 7 maggio 2019 protocollo 10265 di divieto di prosecuzione dell'attività di autoriparatore emesso dal S.u.a.p. di Coccaglio competente;

ricordato che la "legge Madia" considera legittima ogni attività avviata con s.c.i.a., anche non conformabile, per il periodo dalla presentazione della s.c.i.a. stessa alla notifica del provvedimento di inibizione alla continuazione della attività, a tal fine è stato abrogato il secondo comma dell'art. 21 della legge 241/1990;

ricordato quindi che alla s.c.i.a. va data immediata pubblicità nel Repertorio economico amministrativo motivo per cui

la visura riporta l'inizio dell'attività dichiarata dall'impresa e i necessari requisiti per lo svolgimento della stessa;

considerato che l'impresa, ricevuto il provvedimento di inibizione alla continuazione della attività, avrebbe correttamente dovuto cessare l'attività stessa e, entro trenta giorni dalla data di cessazione, denunciare l'evento al Repertorio economico amministrativo affinché la Camera di commercio non desse più pubblicità all'attività divenuta illegittima;

considerato che l'impresa, non solo ha omesso gli adempimenti dovuti per legge, ma ha artatamente utilizzato la visura camerale per chiedere al S.u.a.p. la revoca del provvedimento di prosecuzione dell'attività;

visto il provvedimento, prot. 17000 dell'8 maggio 2019, di revoca e annullamento del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività emanato dal S.u.a.p., peraltro senza previo parere della Camera di commercio, ufficio Formazione e abilitazioni alle imprese;

considerato che il procedimento a istanza di parte di fronte al S.u.a.p. si è concluso con detto provvedimento e che pertanto la Camera di commercio ritorna titolare di ogni necessaria procedura d'ufficio;

ricordato che la legge 122/1992 è posta a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica;

richiamato l'art. 21-*nonies*, comma 1, della legge 241/1990;

ricordato che se l'impresa non condivide la decisione assunta, potrà rivolgersi al T.A.R. entro sessanta giorni dal ricevimento del presente provvedimento oppure potrà presentare ricorso straordinario al Capo dello stato entro centoventi giorni dal ricevimento del presente provvedimento e far valere il diritto di iscrizione della notizia nei modi e nei termini contenuti nella domanda respinta;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9 febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal d.lgs 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2019, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 2 gennaio 2019 e successive modifiche e integrazioni;

d e t e r m i n a

dalla data di notificazione del presente provvedimento, di inibire la continuazione dell'attività di "riparazioni meccaniche autoveicoli, gommista" all'impresa "F.G.A. Garage snc di Franceschini Fabio e c." c.f. 04083340986, iscritta al rea 587116.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr Antonio d'Azzeo)